

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati;

1) dott.ssa Maria Silvana Fusillo Presidente

2) dott.ssa Marianna D'Avino Consigliere

3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. xxx/2017, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

tra

SOCIETA' ALFA S.R.L.

APPELLANTE

E

SOCIETA' BETA S.P.A.

APPELLATA

Conclusioni

Per l'appellante: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare l'errata sentenza di primo grado n. 7117/2016 resa dal Tribunale di Napoli, in violazione dell'art. 214 e 215 cod. proc. civ., rigettare l'opposizione proposta dalla **SOCIETA' BETA S.P.A.**, in quanto non provata e quindi infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 25/2011 reso dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Casoria, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condannare **SOCIETA' BETA S.P.A.**, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 %, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Per l'appellata: rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado; vittoria di spese.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§.1 SOCIETA' ALFA S.R.L. ingiunse a **SOCIETA' BETA S.P.A.** (in seguito solo **SOCIETA' BETA S.P.A.**) il pagamento di € **OMISSIS** oltre interessi dal 13 marzo 2009 e spese, per la vendita di un cambiamonete blindato.

1.1. SOCIETA' BETA S.P.A. si oppose, eccependo il difetto di legittimazione attiva di **SOCIETA' ALFA S.R.L.** per avere essa ceduto il proprio credito a **OMISSIS** (la quale l'aveva poi posto in compensazione con crediti vantati verso **SOCIETA' BETA S.P.A.**), e l'infondatezza nel merito della pretesa, per essere stato il credito posto in compensazione, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni.

1.2. SOCIETA' ALFA S.R.L., costituitasi oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c., disconobbe la sottoscrizione apposta dal **1.R.** all'atto di cessione e la scrittura stessa. **SOCIETA' BETA S.P.A.**, eccepì la tardività del disconoscimento ed in subordine propose istanza di verifica.

1.3. Il Tribunale, disattese le istanze istruttorie di **SOCIETA' BETA S.P.A.**, considerando tardivo il disconoscimento da parte di **SOCIETA' ALFA S.R.L.** della sottoscrizione dell'atto di cessione del credito, e, ritenuto che la successiva istanza di verifica proposta da **SOCIETA' BETA S.P.A.** non costituisse implicita rinuncia all'eccezione di tardività del disconoscimento, in accoglimento dell'opposizione revocò il decreto ingiuntivo.

§.2 La sentenza n. 7117/200 del Tribunale di Napoli è stata impugnata da **SOCIETA' ALFA S.R.L.** La Corte, all'udienza del 24.11.2020, ha riservato la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (50+20).

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, pres. Fusillo rel. Elefante del 28 luglio 2021, n. 3007

2.1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante si lamenta della declaratoria di intempestività del disconoscimento. Sostiene, richiamando Cass. 6968/2006 che, benché si fosse costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c., il disconoscimento era legittimo, poiché la controparte, avendo richiesto la verifica della scrittura tardivamente disconosciuta, aveva espresso una manifestazione incompatibile con la volontà di far valere la decadenza processuale in cui era incorsa la **SOCIETA' ALFA S.R.L.** e, conseguentemente, aveva tacitamente rinunciato all'eccezione di decadenza.

2.2. Costituitasi, **SOCIETA' BETA S.P.A.** ha preliminarmente eccepito l'intempestività dell'appello, per aver l'appellante notificato l'impugnazione al nuovo indirizzo del domiciliatario, oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c., solo dopo aver appreso l'esito negativo della prima notifica, eseguita vanamente presso il precedente domicilio. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito, reiterando ex art. 346 c.p.c. le istanze istruttorie formulate in primo grado.

§.3 L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

3.1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello.

Va premesso che l'appellato, a mezzo del suo procuratore, aveva effettuato elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avv. **OMISSIS**.

L'appellante effettuava una prima notifica in data 05.01.2017, prima della scadenza del termine ex art. 325 c.p.c. del 09.01.2017. Tale notifica tuttavia non andava a buon fine, in quanto il domiciliatario avv. **OMISSIS** aveva trasferito il proprio studio, sicché l'appellante, appreso l'esito negativo della notifica, provvedeva in data 13.01.2017 a rinotificare l'atto di appello, oltre il termine ex art. 325 c.p.c. ma entro il termine, indicato dalla giurisprudenza di legittimità di 15gg, per poter considerare tempestiva la ripresa del procedimento notificatorio, in seguito ad incolpevole decadenza.

3.1.1. Secondo l'appellata la decadenza in cui è incorsa l'appellante non sarebbe incolpevole, in quanto, in virtù della consolidata giurisprudenza di legittimità, **il notificante ha l'onere di verificare l'eventuale mutamento di domicilio del destinatario dell'atto, su di lui ricadendo, in caso di omesso accertamento, le conseguenze dell'esito negativo della notifica.**

3.1.2. Orbene l'appellante, richiamando Cass. SU 17352/2009, afferma invece che, nel caso in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario o fuori dalla sua circoscrizione ed abbia proceduto all'elezione di domicilio presso un altro procuratore assegnato alla circoscrizione dell'ufficio giudiziario adito (ai sensi R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 83), al notificante non è fatto obbligo di riscontrare previamente la correttezza dell'indirizzo professionale presso il locale albo professionale ma, è **"obbligo" della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali cambiamenti.** Sicché, per espressa disposizione di legge, in difetto di tale comunicazione, al notificante non può essere imputato l'errore sul domicilio. Poiché, dunque, nel caso di specie il procuratore di **SOCIETA' BETA S.P.A. non aveva provveduto a comunicare il cambiamento di domicilio, l'errore della notifica non era imputabile a SOCIETA' ALFA S.R.L.**

3.1.3. Ritiene la Corte che debba essere seguito l'indirizzo espresso da Cass. SU 17352/2009 (e poi ripreso da Cass. 24641/2014; Cass. 145367/2016; Cass. 24660/2017) secondo cui nel "caso di procuratore svolgente le sue funzioni processuali in un circondario diverso da quello di assegnazione, sono le norme professionali (del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 83) a prevedere l'obbligo del medesimo di eleggere un domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui il giudizio è in corso e quindi anche di comunicarne i mutamenti (cfr., nell'analogo senso che sussiste l'onere della comunicazione del cambio di indirizzo nell'ipotesi di domicilio "eletto autonomamente", Cass. n. 19477/2007 e 17086/2008)".

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, pres. Fusillo rel. Elefante del 28 luglio 2021, n. 3007

Sicché se "la parte elegge domicilio presso il suo difensore, e questi appartenga al foro del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato, i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale; quando, invece, la parte nomina un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi dell'art. 83 r.d. 22.1.1934 n. 83) nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districami." (così Cass_ Sez. Un. -4- Ric. 2015 n. 18426 sez. M3 - ud. 18-05-2017 17352/09, al § 4.3 dei "Motivi della decisione").

Nè sussiste un onere di informazione a carico del notificante in considerazione della circostanza che il domiciliatario del difensore era a sua volta un avvocato, in quanto l'elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario può essere compiuta presso qualsiasi soggetto, di cui non assume rilievo l'eventuale qualità professionale. Deve quindi considerarsi non imputabile a responsabilità del notificante, ma della controparte, l'iniziale mancato perfezionamento della notificazione.

Conseguentemente, in adesione agli orientamenti giurisprudenziali in materia e alle relative motivazioni, precedentemente richiamati, nella specie deve ritenersi giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, ogniquale volta la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che questa abbia effettuato formale comunicazione del suo mutamento e non risulti altra negligenza del notificante, purché il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.

3.2. Affermata la tempestività dell'appello, nel merito la Corte ne ritiene la fondatezza.

3.2.1. Il disconoscimento della sottoscrizione apposta all'atto di cessione, effettuato dall'appellante, con la comparsa di costituzione in giudizio in primo grado, benché la detta costituzione fosse tardiva, è da ritenersi rituale e tempestivo per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo perché la decadenza **dal potere di disconoscere una scrittura è connessa al dato temporale della produzione della scrittura disconosciuta, e non al tempo della costituzione in giudizio**, in quanto il disconoscimento va effettuato -ex art. 215 co 11 n. 2)- nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione della scrittura (cfr. Cass. 6674/2018 "In ordine alla scrittura privata prodotta per la prima volta in grado d'appello dall'appellante, deve considerarsi tempestivo il disconoscimento effettuato dall'appellato con atto di costituzione in sede di gravame, in quanto primo atto giudiziale successivo alla produzione in argomento, essendo a tal fine irrilevante l'intervenuta precedente celebrazione di un certo numero di udienze di rinvio).

Dunque poiché la costituzione in giudizio è stato il primo atto difensivo, successivo alla produzione dell'atto di cessione disconosciuto, il disconoscimento effettuato in quella sede, a prescindere dal rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., rilevante ad altri fini, è tempestivo.

In secondo luogo perché **SOCIETA' BETA S.P.A.**, in seguito al disconoscimento della scrittura da parte di **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, ha proposto istanza di verifica, in tal modo rinunciando, implicitamente, ad eccepire la decadenza in cui sarebbe ipoteticamente incorsa la controparte.

Difatti "La proposizione dell'istanza di verifica della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché, una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione di decadenza, rinuncia che non può essere revocata" (cfr. 3241/2014)

3.2.2. La Corte, in ragione della ritenuta tempestività del disconoscimento effettuato da **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, in accoglimento della richiesta di **SOCIETA' BETA S.P.A.**, formulata in via

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, pres. Fusillo rel. Elefante del 28 luglio 2021, n. 3007

subordinata e reiterata in appello ex art. 346 c.p.c., di verifica della scrittura riconosciuta, a mezzo interrogatorio formale del l.r. di **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, ed assunzione di prova testimoniale, ha ammesso le richieste istruttorie.

Con ordinanza del 03.03.2021, la Corte ha disposto l'acquisizione dell'atto di cessione del credito (indicizzato nel fascicolo di parte appellata del primo grado e tuttavia non presente), ha ammesso l'interrogatorio formale del l.r. della **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, limitatamente alla circostanza di cui al capo nr. 3, riservandosi all'esito di assumere altresì la prova testimoniale.

All'udienza del 07.04.2021 **TIZIO**, l.r. di **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, rispondendo al quesito di interrogatorio formale ammesso "Vero che ha sottoscritto l'atto di cessione-compensazione del 25.03.2009 che le si mostra", ha risposto "No, non l'ho sottoscritto e la firma non è la mia".

3.2.3. L'autenticità della sottoscrizione di **SOCIETA' ALFA S.R.L.** all'atto di cessione non è stata verificata, in quanto l'interrogatorio formale ha avuto esito negativo, sicché resta disconosciuta e, quindi non riferibile a **SOCIETA' ALFA S.R.L.**

Ne consegue che non essendo stata sottoscritta da **SOCIETA' ALFA S.R.L.** la cessione non è riferibile ad essa e non le è opponibile quale prova dell'inesistenza del credito.

Mancando la prova dell'avvenuta cessione del credito vantato da **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto, formulata da **SOCIETA' BETA S.P.A.** in sede di opposizione a DI, va rigettata, in quanto infondata e, conseguentemente va rigettata altresì l'opposizione proposta da **SOCIETA' BETA S.P.A.** al DI nr. 25/11 ottenuto da **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, in quanto fondata sulla sola questione dell'avvenuta cessione del credito.

L'appello va quindi accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va rigettata ed il DI confermato.

§.4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **SOCIETA' ALFA S.R.L.** nei confronti di **SOCIETA' BETA S.P.A.**

avverso la sentenza nr. 7117/20 del 07.06.2016 del Tribunale di Napoli, così provvede:

1. Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da **SOCIETA' BETA S.P.A.** e conferma il DI nr. 25/11 de/ .10011 del Tribunale di Napoli, che dichiara esecutivo.

2. Condanna l'appellata **SOCIETA' BETA S.P.A.** al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 7.795,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, e quanto al secondo grado, in complessivi € 7.642,00 per compensi ed € 27,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso in Napoli, il 14.07.2021.

I] Cons. Est.

Il Presidente

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*